

SUPERIORE

SENT. N. 1146/16  
R.G. 2223/16  
CRON. 1065/16  
REP. 2854/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D'Onofrio, II Sezione, ha  
pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento incardinato con R.G.N.2223-16 assegnato a sentenza in  
data 01-04-16

TRA

~~Zucchi, D. ....~~, el.te dom.to in Saviano,  
alla via Giancora,6,presso lo studio degli Avv. Nunzio D'Amico ~~Gianni~~  
~~Mariano~~, difensori in virtu' di mandato allegato in atti

attore

E

~~Pratili~~, in persona del l. r. p. t. el.te dom.ta ~~in Napoli~~ come  
~~Unica~~ che la rappresentano e in virtu' di procura in calce alla  
comparsa di costituzione e di risposta

convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo pec, l'istante, chiamava in  
giudizio parte convenuta per sentirla condannare alla restituzione, in virtù  
del contratto di finanziamento stipulato a tasso usurario nel mese di marzo  
2008 con la ~~banca~~ (prestito ~~Pratili~~), degli interessi  
corrisposti nella misura di euro 2795,82 oltre interessi legali dal mese di  
aprile 2013 e competenze di giudizio.

Incardinatasi la lite, si costituiva la convenuta societa' che impugnava la  
domanda chiedendone il rigetto, precisate le conclusioni di cui in epigrafe,  
la causa veniva riservata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che la legittimazione delle parti rimane accertata per presunzioni e per tabulas. In particolare al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva, ma non di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio. ( ex plurimis Cass. n. 2091-12,4796-06,13756-06) Nel caso di specie risulta documentalmente provata e pacificamente riconosciuta tra le parti.

Nel merito occorre accertare se al momento della conclusione del contratto sia stato convenuto un tasso di interesse usurario tale da incorrere nella determinazione di nullità della clausola con conseguente restituzione degli interessi previsti dall'art 1815 comma 2 cc come sostituito dalla L. 108-96. Sul punto l'attore sostiene che il tasso sia usurario in quanto il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia „era del 15,51% a fronte di un taeg del 15,90%, la convenuta non disconosce tali parametri, ma eccipisce la differenza tra teg utilizzato per il controllo della disciplina per l'unitarietà del prestito e taeg relativo alla trasparenza contrattuale. In particolare, la convenuta sostiene che il calcolo non va effettuato utilizzando il taeg (comprensivo di tutti gli oneri compresi costi, interessi di mora e polizza ) ma il teg, nel quale in ottemperanza alle istruzioni di Banca d'Italia, razione temporis vigenti ( ma poi modificate a partire dal 2009) non era stato inserito il costo della polizza assicurativa.

Dunque, considerando il teg (tasso effettivo globale) l'interesse risulta del 9,58% e pertanto al di sotto del tasso del 15,51 mentre al contrario prendendo come riferimento il taeg ( tasso annuo effettivo globale) l'interesse sarebbe del 15,90% sfiorando la soglia.

La convenuta deduce la legittimità del proprio operato, avendo calcolato correttamente il teg sulla scorta delle istruzioni della Banca d'Italia vigenti razione temporis; l'attore ritiene invece che anche all'epoca della stipula del contratto dovesse essere utilizzato il taeg alla luce dell'art 1 L.

n. 24-01 e della successiva giurisprudenza (Cass pen. 46669-11 Cass. civ. 350-13) secondo la quale statuiva con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Occorre verificare se la metodologia di calcolo del teg effettuata dalla convenuta con esclusione della commissione di massimo scoperto e delle spese in conformità delle istruzioni della Banca d'Italia sia stata legittima. Ebbene sul punto vi è contrasto giurisprudenziale; un orientamento ritiene che le direttive della Banca d'Italia abbiano carattere vincolante e che la metodologia di calcolo del teg comprensivo della commissioni di massimo scoperto, degli interessi moratori e delle spese inerenti al contratto sia vincolante solo a partire dall'entrata in vigore della l. n. 2-09 (ex multis Trib Lodi n. 966-15). Diverso indirizzo, invece, sostiene che nel calcolo dell'interesse, ai fini dell'usura occorra tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse e persino la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo mentre le direttive ed istruzioni della Banca d'Italia non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali non essendo fonti normative (ex plurimis C.A. Milano n. 1070-14). La questione è infine stata risolta dalle nuove istruzioni della Banca d'Italia emanate nel 2009 e comprensive anche del costo delle polizze assicurative. Ebbene il sottoscritto giudicante ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento che ha trovato conforto nella Suprema Corte sez penale ed in particolare già menzionata sentenza n. 46669 del 23/11/2011 la quale, peraltro, affermava che

le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non

può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Ne consegue l'accoglimento della domanda, essendo il tasso di finanziamento convenuto nel contratto de quo vertitur, usurario con declaratoria di nullità della relativa clausola ex art art 1815 comma 2 cc e la conseguente condanna della convenuta restituzione degli interessi nella misura di euro 2795,82, oltre interessi legali dalla domanda ~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:

-accoglie la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2795,82, oltre interessi legali dalla domanda;

Napoli, li *08-04-2018*

Il Giudice di Pace

Avv. Felice A. Di Onofrio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
8 APR. 2018  
Napoli, *[Signature]*  
Cancelliere p.s. *[Signature]*